

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1150/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 1
- Regolamento (CE) n. 1151/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95 3
- Regolamento (CE) n. 1152/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 4
- * Regolamento (CE) n. 1153/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 6
- * Regolamento (CE) n. 1154/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine per la campagna 1996/97, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1725/92 12
- * Regolamento (CE) n. 1155/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 2319/95 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese 14
- * Regolamento (CE) n. 1156/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità 17
- * Regolamento (CE) n. 1157/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova 19

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1158/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame	25
★ Regolamento (CE) n. 1159/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per il 1996/1997 di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92	31
★ Regolamento (CE) n. 1160/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per il 1996/1997 in zucchero delle isole minori del mar Egeo previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio	33
★ Regolamento (CE) n. 1161/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per Madera, e che stabilisce il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997	35
Regolamento (CE) n. 1162/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95	37
Regolamento (CE) n. 1163/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	39
Regolamento (CE) n. 1164/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa i tassi di conversione agricoli	41
Regolamento (CE) n. 1165/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	43
Regolamento (CE) n. 1166/96 della Commissione, del 26 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	45

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/386/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 1996, concernente la conclusione di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili	47
Memorandum d'intesa fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili	48
Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili	53

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/96 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1996****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1096/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1096/96 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1096/96 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽²⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,40 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	35,52 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	35,40 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	35,52 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3848
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,48
1701 99 10 910	38,61
1701 99 10 950	38,61
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3848

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 706/96⁽⁴⁾; si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,830 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 19. 4. 1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1152/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,60	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,09	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1153/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	61,03	822,31	116,84	449,81	18 444,21	9 823,50
		b)	355,03	395,90	48,25	117 528,20	130,93	11 994,38
		c)	507,27	2 404,07	49,65			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	23,87	321,63	45,70	175,93	7 214,02	3 842,24
		b)	138,86	154,85	18,87	45 968,43	51,21	4 691,32
		c)	198,41	940,30	19,42			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	103,96	1 400,72	199,02	766,20	31 417,84	16 733,35
		b)	604,76	674,37	82,19	200 197,39	223,03	20 431,21
		c)	864,09	4 095,09	84,58			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	36,24	488,28	69,38	267,09	10 952,09	5 833,15
		b)	210,81	235,08	28,65	69 787,73	77,75	7 122,21
		c)	301,22	1 427,53	29,48			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 021,84	145,19	558,95	22 919,61	12 207,13
		b)	441,17	491,96	59,96	146 045,85	162,70	14 904,76
		c)	630,36	2 987,41	61,70			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	723,67	102,82	395,85	16 231,70	8 645,11
		b)	312,44	348,41	42,46	103 429,88	115,23	10 555,57
		c)	446,42	2 115,69	43,70			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	38,45	518,03	73,61	283,37	11 619,31	6 188,52
		b)	223,66	249,41	30,40	74 039,31	82,48	7 556,11
		c)	319,57	1 514,49	31,28			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 427,53	202,83	780,87	32 019,15	17 053,61
		b)	616,33	687,28	83,76	204 028,97	227,30	20 822,25
		c)	880,62	4 173,47	86,20			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	78,85	1 062,39	150,95	581,14	23 829,26	12 691,62
		b)	458,68	511,49	62,34	151 842,23	169,16	15 496,31
		c)	655,38	3 105,97	64,15			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	56,79	765,17	108,72	418,55	17 162,51	9 140,86
		b)	330,36	368,39	44,90	109 361,07	121,83	11 160,88
		c)	472,02	2 237,01	46,20			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	293,99	41,77	160,82	6 594,22	3 512,13
		b)	126,93	141,54	17,25	42 018,99	46,81	4 288,26
		c)	181,36	859,51	17,75			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	30,34	408,79	58,08	223,61	9 169,05	4 883,50
		b)	176,49	196,81	23,99	58 426,04	65,09	5 962,69
		c)	252,18	1 195,12	24,68			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	49,31	664,38	94,40	363,42	14 901,98	7 936,89
		b)	286,85	319,87	38,98	94 956,76	105,79	9 690,84
		c)	409,85	1 942,37	40,12			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	392,87	5 293,44	752,13	2 895,54	118 730,69	63 236,73
		b)	2 285,42	2 548,52	310,59	756 562,93	842,85	77 211,29
		c)	3 265,45	15 475,69	319,63			

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	115,59 672,44 960,79	1 557,48 749,85 4 553,38	221,30 91,39 94,04	851,95 222 602,06	34 933,90 247,99	18 606,02 22 717,73
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus ssp.</i> , <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus Savi</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	87,50 509,00 727,27	1 178,94 567,60 3 446,71	167,51 69,17 71,19	644,89 168 499,82	26 443,41 187,72	14 083,93 17 196,31
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 540,01 771,57	1 250,75 602,17 3 656,66	177,72 73,39 75,52	684,17 178 763,66	28 054,15 199,15	14 941,82 18 243,79
1.190	Carciofi 0709 10 30	a) b) c)	115,68 672,93 961,50	1 558,63 750,40 4 556,74	221,46 91,45 94,11	852,58 222 766,13	34 959,65 248,17	18 619,74 22 734,47
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	413,32 2 404,33 3 435,35	5 568,85 2 681,12 16 280,88	791,26 326,75 336,26	3 046,19 795 926,18	124 908,14 886,70	66 526,88 81 228,52
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	454,50 2 643,88 3 777,63	6 123,69 2 948,25 17 903,00	870,10 359,31 369,76	3 349,70 875 227,11	137 353,18 975,04	73 155,19 89 321,61
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	91,94 534,86 764,22	1 238,83 596,43 3 621,80	176,02 72,69 74,80	677,65 177 059,41	27 786,70 197,25	14 799,38 18 069,86
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	80,26 466,88 667,08	1 081,36 520,62 3 161,43	153,65 63,45 65,30	591,51 154 553,63	24 254,77 172,18	12 918,25 15 773,02
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 046,89 6 089,95 8 701,43	14 105,38 6 791,02 41 237,94	2 004,19 827,64 851,72	7 715,73 2 016 006,54	316 380,63 2 245,92	168 506,37 205 744,24
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	110,01 639,92 914,33	1 482,16 713,59 4 333,20	210,60 86,97 89,50	810,75 211 837,92	33 244,64 236,00	17 706,31 21 619,19
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 427,85 611,32	990,98 477,11 2 897,20	140,81 58,15 59,84	542,07 141 635,97	22 227,55 157,79	11 838,53 14 454,71
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	73,47 427,42 610,70	989,97 476,62 2 894,24	140,66 58,09 59,78	541,52 141 491,16	22 204,82 157,63	11 826,43 14 439,93
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	136,94 796,60 1 138,20	1 845,07 888,31 5 394,19	262,16 108,26 111,41	1 009,27 263 706,73	41 384,64 293,78	22 041,73 26 912,68
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	43,37 252,28 360,47	584,33 281,33 1 708,33	83,03 34,29 35,28	319,63 83 515,54	13 106,45 93,04	6 980,58 8 523,21

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	120,43 700,57 1 000,99	1 622,64 781,22 4 743,90	230,56 95,21 97,98	887,60 231 915,95	36 395,57 258,37	19 384,52 23 668,26
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	103,59 602,59 860,99	1 395,70 671,96 4 080,40	198,31 81,89 84,28	763,45 199 479,48	31 305,18 222,23	16 673,34 20 357,95
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 42 0805 10 51 0805 10 37	a) b) c)	26,95 156,77 224,00	363,11 174,82 1 061,58	51,59 21,31 21,93	198,63 51 897,88	8 144,56 57,82	4 337,85 5 296,46
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 44 0805 10 55 0805 10 38	a) b) c)	42,06 244,70 349,63	566,76 272,87 1 656,97	80,53 33,26 34,22	310,02 81 004,61	12 712,40 90,24	6 770,71 8 266,95
2.60.3	— altre 0805 10 39 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	42,54 247,46 353,57	573,15 275,94 1 675,65	81,44 33,63 34,61	313,52 81 917,59	12 855,68 91,26	6 847,02 8 360,13
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agru- mi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 21	a) b) c)	80,81 470,07 671,65	1 088,77 524,19 3 183,10	154,70 63,88 65,74	595,57 155 612,58	24 420,96 173,36	13 006,76 15 881,10
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 23	a) b) c)	69,52 404,42 577,84	936,70 450,98 2 738,51	133,09 54,96 56,56	512,38 133 878,25	21 010,09 149,15	11 190,11 13 662,99
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 25	a) b) c)	41,37 240,66 343,85	557,40 268,36 1 629,60	79,20 32,71 33,66	304,90 79 666,62	12 502,43 88,75	6 658,87 8 130,40
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	63,30 368,20 526,10	852,82 410,59 2 493,29	121,18 50,04 51,50	466,50 121 889,74	19 128,68 135,79	10 188,06 12 439,50
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	111,23 647,06 924,53	1 498,70 721,55 4 381,53	212,94 87,94 90,49	819,80 214 200,57	33 615,42 238,63	17 903,79 21 860,31

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a)	125,39	1 689,45	240,05	924,14	37 894,11	20 182,65
		b)	729,42	813,39	99,13	241 464,78	269,00	24 642,77
		c)	1 042,20	4 939,22	102,01			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 049,43	14 139,61	2 009,05	7 734,45	317 148,48	168 915,33
		b)	6 104,73	6 807,50	829,65	2 020 899,39	2 251,38	206 243,59
		c)	8 722,54	41 338,02	853,78			
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a)	507,38	6 836,18	971,33	3 739,43	153 334,13	81 666,75
		b)	2 951,50	3 291,27	401,12	977 059,23	1 088,49	99 714,12
		c)	4 217,15	19 986,00	412,78			
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a)	123,72	1 666,92	236,85	911,82	37 388,70	19 913,46
		b)	719,69	802,54	97,81	238 244,22	265,42	24 314,10
		c)	1 028,30	4 873,35	100,65			
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	115,43	1 555,26	220,98	850,74	34 884,10	18 579,50
		b)	671,48	748,78	91,26	222 284,71	247,64	22 685,34
		c)	959,42	4 546,89	93,91			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	354,73	4 779,47	679,10	2 614,40	107 202,53	57 096,76
		b)	2 063,52	2 301,07	280,44	683 104,41	761,01	69 714,46
		c)	2 948,39	13 973,08	288,60			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	336,93	4 539,68	645,03	2 483,23	101 824,16	54 232,21
		b)	1 959,99	2 185,63	266,37	648 832,94	722,83	66 216,87
		c)	2 800,47	13 272,05	274,12			

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/96 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1996

**recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera
in prodotti del settore delle carni suine per la campagna 1996/97, nonché
modifica del regolamento (CEE) n. 1725/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2974/95 ⁽⁴⁾, ha fissato per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, da un lato i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che, nel quadro del bilancio di approvvigionamento specifico, fruiscono dell'esonero del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;
considerando che per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, è oppor-

tuno stabilire il bilancio previsionale per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 42.

ALLEGATO

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per Madera per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	1 000

ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	100	483
	— animali femmine	400	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

PARTE 2

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	120	483
	— animali femmine	1 600	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1155/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 2319/95 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

vista il regolamento (CE) n. 1732/95 della Commissione, del 14 luglio 1995, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2319/95⁽⁴⁾, la Commissione ha determinato i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che il regolamento (CE) n. 752/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi⁽⁵⁾, ha aumentato il livello dei contingenti quantitativi applicabili alle calzature in cuoio dei codici SA/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91 ed ex 6403 99, del contingente quantitativo applicabile agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC 6911 10, del contingente quantitativo applicabile agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC 6912 00 e del contingente quantitativo applicabile agli oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, ecc. del codice SA/NC 7013;

considerando che gli aumenti previsti dal regolamento (CE) n. 752/96 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che è pertanto opportuno adeguare i criteri quantitativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2319/95, in virtù dei quali le domande di licenza di importazione

sono state soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, per tener conto dell'aumento del livello dei contingenti fissato dal regolamento (CE) n. 752/96;

considerando che è opportuno prevedere un dispositivo amministrativo semplice che consenta agli importatori comunitari di ottenere una modifica della loro licenza di importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato di gestione dei contingenti istituito all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 2319/95, i criteri quantitativi per i prodotti dei codici SA/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91, ex 6403 99, 6911 10, 6912 00 e 7013 sono sostituiti dai criteri quantitativi che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

All'allegato III del regolamento (CE) n. 2319/95, i criteri quantitativi per i prodotti dei codici SA/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91, ex 6403 99, 6911 10, 6912 00 e 7013 sono sostituiti dai criteri quantitativi che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Su richiesta degli importatori, l'autorità competente che ha rilasciato la licenza di importazione, indica su questa il quantitativo concesso in applicazione dei criteri quantitativi modificati di cui agli articoli precedenti. Tale indicazione, effettuata gratuitamente, è autenticata dall'autorità competente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione/di aumento applicabile alla media delle importazioni del 1992 e del 1994 (importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/ di aumento
Calzature del codice SA/NC	6403 51 6403 59	+ 2,00 %
	ex 6403 91 (*) ex 6403 99 (*)	- 61,00 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 10,71 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 8,99 %
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toilette, ecc.	7013	+ 25,15 %

(*) Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Coefficiente di riduzione applicabile al quantitativo/valore richiesto entro i limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1732/95 (importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione
Calzature del codice SA/NC	6403 51 6403 59	- 89,84 %
	ex 6403 91 (*) ex 6403 99 (*)	- 67,72 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 14,69 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 30,86 %
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toilette, ecc.	7013	- 50,04 %

(*) Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/96⁽⁴⁾, per stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 1996/1997, da un lato, i quantitativi di carne del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità e,

dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1487/95 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 5. 6. 1996, pag. 10.

ALLEGATO

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi o quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	19 000 (*)

(*) Di cui 5 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 000	9,4
0203 22 11 100	14,1
0203 22 19 100	9,4
0203 29 11 100	9,4
0203 29 13 100	14,1
0203 29 15 100	9,4
0203 29 55 110	16

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina (*):		
	— animali maschi	200	483
	— animali femmine	4 000	423

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13 e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2840/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno migliorare il dispositivo di presentazione delle domande prolungando il periodo previsto per la presentazione delle stesse; che occorre tener conto di questa modificazione nelle varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/95;

considerando che, per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, è necessario che la Commissione possa fissare un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile, per problemi amministrativi, rispettare tale giorno della settimana;

considerando che occorre semplificare la procedura relativa ai titoli rilasciati immediatamente di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento sopprimendo il limite quantitativo delle domande e ammettendo la validità automatica di tali titoli nel caso in cui la Commissione non abbia preso misure specifiche; che è giustificato escludere la possibilità di ritirare le domande di tali titoli se è stata fissata una percentuale unica di accettazione, al fine di evitare difficoltà amministrative;

considerando che, per quanto concerne i titoli rilasciati immediatamente, occorre prevedere un periodo di attesa per la concessione della restituzione durante il quale i titoli possono essere eventualmente modificati in funzione delle misure specifiche adottate dalla Commissione;

considerando che occorre adeguare gli importi della cauzione fissati nell'allegato I alle recenti modifiche degli importi della restituzione;

considerando che, nel caso dei titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova, è opportuno

prolungare leggermente il periodo stabilito per la presentazione delle domande, al fine di agevolare i compiti dei piccoli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1371/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 3:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito con il seguente:

«1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana»;

b) il testo del paragrafo 6, secondo trattino, è sostituito con il seguente:

«— o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.»;

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Su richiesta scritta dell'operatore, al momento della presentazione della domanda, l'autorità competente rilascia immediatamente il titolo richiesto iscrivendo nella casella 22 almeno una delle seguenti diciture:

— Certificado de exportación expedido sin perjuicio de medidas especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1372/95; la restitución deberá concederse al menos quince días laborables después de la fecha de su expedición

— Eksportlicens udstedt med forbehold af særforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1372/95; restitution ydes tidligst 15 dage efter udstedelsesdagen

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 5.

- Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Maßnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1372/95; Erstattung frühestens fünfzehn Arbeitstage nach dem Tag der Erteilung zu gewähren
- Πιστοποιητικό εξαγωγής που εκδίδεται με την επιφύλαξη των ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1372/95, η επιστροφή που πρέπει να χορηγηθεί το ενωρίτερο δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία εκδόσεώς του
- Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1372/95; refund to be granted at the earliest fifteen working days after the date of issuing
- Certificat d'exportation délivré sous réserve de mesures particulières en vertu de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1372/95; restitution à octroyer au plus tôt quinze jours ouvrables après la date de sa délivrance
- Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1372/95; restituzione da concedere non prima che siano trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di rilascio del titolo
- Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen als bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1372/95; de restitutie wordt niet vroeger dan 15 werkdagen na de datum van afgifte van het certificaat toegekend
- Certificado de exportação emitido sem prejuízo de medidas especiais em conformidade com o n.º 4 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1372/95; restituição a conceder nunca antes de quinze dias úteis após a data da sua emissão
- Vientitodistus annettu, jollei asetuksen (EY) N:o 1372/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityistoimenpiteistä muuta johdu; tuki myönnetään aikaisintaan viidentoista työpäivän kuluttua antamispäivästä
- Exportlicens utfärdad med förbehåll för särskilda åtgärder enligt artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1372/95. Bidrag skall beviljas tidigast femton arbetsdagar efter dagen för utfärdandet.

2. Qualora la Commissione non abbia adottato misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, per la settimana di cui trattasi, il titolo è valido, senza altre formalità, a partire dal mercoledì successivo alla suddetta settimana.

3. Se la Commissione ha adottato misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, per la settimana di cui trattasi, l'autorità competente esige che, entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro pubblicazione, l'operatore le restituisca il titolo affinché essa possa modificarlo in funzione di tali misure.

A tale scopo, essa depenna la dicitura di cui al paragrafo 1 e iscrive nella casella 22 almeno una delle seguenti diciture:

- a) se è stata fissata una percentuale unica di assegnazione:
 - Certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución por una cantidad de [...] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18
 - Eksportlicens med forudfastsættelse af eksportrestitution for en mængde på [...] tons af de i rubrik 17 og 18 anførte produkter
 - Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von [...] Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse
 - Πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει τον προκαθορισμό της επιστροφής για μία ποσότητα [...] τόνων προϊόντων που εμφανίζονται στα τετραγωνίδια 17 και 18
 - Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of [...] tonnes of the products shown in sections 17 and 18
 - Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de [...] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18
 - Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [...] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18
 - Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor ... ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18
 - Certificado de exportação com prefixação da restituição para uma quantidade de [...] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18
 - Vientitodistus, johon sisältyy tuen ennakkovahvistus [...] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita
 - Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [...] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18;
- b) se le domande di titoli sono state respinte:
 - Certificado de exportación sin derecho a restitución
 - Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution
 - Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung
 - Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς δικαίωμα για οποιαδήποτε επιστροφή
 - Export licence without entitlement to any refund
 - Certificat d'exportation ne donnant droit à aucune restitution
 - Titolo d'esportazione che non dà diritto ad alcuna restituzione

- Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft
 - Certificado de exportação que não dá direito a qualquer restituição
 - Vientitodistus ei oikeuta tukeen
 - Exportlicens som inte ger rätt till exportbidrag.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, non sono applicabili ai titoli rilasciati a norma del presente articolo.
5. La restituzione per i titoli rilasciati a norma del presente articolo è concessa non prima che siano trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data del loro rilascio.;
- 3) all'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni venerdì a partire dalle ore 13.00, via telefax e per il periodo precedente:
 - a) le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso;
 - b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente;
 - c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.;
- 4) all'articolo 9:
- a) al paragrafo 2, prima frase, i termini «un giorno lavorativo» sono sostituiti con «due giorni lavorativi»;
 - b) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato III è sostituito con il riferimento all'allegato II.
- 5) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell'allegato del presente regolamento. L'allegato III è soppresso. L'allegato IV diventa l'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai certificati d'esportazione richiesti a partire dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾	Categoria	Importo della cauzione (ECU/100 kg) Peso netto
0407 00 11 000	1	—
0407 00 19 000	2	—
0407 00 30 000	3	4 ⁽²⁾ 3 ⁽³⁾
0408 11 80 100	4	22
0408 19 81 100 0408 19 89 100	5	10
0408 91 80 100	6	17
0408 99 80 100	7	4

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), parte 8.

⁽²⁾ Per le destinazioni elencate nell'allegato III.

⁽³⁾ Altre destinazioni.»

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/3 — Settore delle uova

Domanda di titoli d'esportazione — Uova

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/3 — Telefax: (322) 296 62 79 oppure 296 12 27

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo	Destinazione (codice geo- nomenclatura)	Tasso della restituzione (ECU/100 kg)	Importo globale delle restituzioni prefissate
Totale per categoria				

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il mercoledì

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati

REGOLAMENTO (CE) N. 1158/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/96⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno migliorare il dispositivo di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli prolungando il periodo previsto per la presentazione delle domande e cambiando il giorno del rilascio dei titoli; che occorre tener conto di queste modificazioni nelle varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1372/95;

considerando che, per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, è necessario che la Commissione possa fissare un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile, per problemi amministrativi, rispettare tale giorno della settimana;

considerando che occorre semplificare la procedura relativa ai titoli rilasciati immediatamente di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento sopprimendo il limite quantitativo delle domande e ammettendo la validità automatica di tali titoli nel caso in cui la Commissione non abbia preso misure specifiche; che è giustificato escludere la possibilità di ritirare le domande di tali titoli se è stata fissata una percentuale unica di accettazione, al fine di evitare difficoltà amministrative;

considerando che, per quanto concerne i titoli rilasciati immediatamente, occorre prevedere un periodo di attesa per la concessione della restituzione durante il quale i titoli possono essere eventualmente modificati in funzione delle misure specifiche adottate dalla Commissione;

considerando che occorre adeguare gli importi della cauzione fissati nell'allegato I alle recenti modifiche degli importi della restituzione;

considerando che, nel caso dei titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per i pulcini di un giorno, è opportuno

prolungare leggermente il periodo stabilito per la presentazione delle domande, al fine di agevolare i compiti dei piccoli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1372/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 3:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito con il seguente:

«1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.»;

b) al paragrafo 3, il termine «lunedì» è sostituito con il termine «mercoledì»;

c) il testo del paragrafo 6, secondo trattino, è sostituito con il seguente:

«— o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.»;

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Su richiesta scritta dell'operatore, al momento della presentazione della domanda, l'autorità competente rilascia immediatamente il titolo richiesto iscrivendo nella casella 22 almeno una delle seguenti diciture:

— Certificado de exportación expedido sin perjuicio de medidas especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1372/95; la restitución deberá concederse al menos quince días laborables después de la fecha de su expedición

— Eksportlicens udstedt med forbehold af særforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1372/95; restitution ydes tidligst 15 dage efter udstedelsesdagen

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 27.

- Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Maßnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1372/95; Erstattung frühestens fünfzehn Arbeitstage nach dem Tag der Erteilung zu gewähren
- Πιστοποιητικό εξαγωγής που εκδίδεται με την επιφύλαξη των ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1372/95, η επιστροφή που πρέπει να χορηγηθεί το ενωρίτερο δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία εκδόσεώς του
- Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1372/95; refund to be granted at the earliest fifteen working days after the date of issuing
- Certificat d'exportation délivré sous réserve de mesures particulières en vertu de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1372/95; restitution à octroyer au plus tôt quinze jours ouvrables après la date de sa délivrance
- Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1372/95; restituzione da concedere non prima che siano trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di rilascio del titolo
- Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen als bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1372/95; de restitutie wordt niet vroeger dan 15 werkdagen na de datum van afgifte van het certificaat toegekend
- Certificado de exportação emitido sem prejuízo de medidas especiais em conformidade com o n° 4 do artigo 3° do Regulamento (CE) n° 1372/95; restituição a conceder nunca antes de quinze dias úteis após a data da sua emissão
- Vientitodistus annettu, jollei asetuksen (EY) N:o 1372/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityistoimenpiteistä muuta johdu; tuki myönnetään aikaisintaan viidentoista työpäivän kuluttua antamispäivästä
- Exportlicens utfärdad med förbehåll för särskilda åtgärder enligt artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1372/95. Bidrag skall beviljas tidigast femton arbetsdagar efter dagen för utfärdandet.

2. Qualora la Commissione non abbia adottato misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, per la settimana di cui trattasi, il titolo è valido, senza altre formalità, a partire dal mercoledì successivo alla suddetta settimana.

3. Se la Commissione ha adottato misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, per la settimana di cui trattasi, l'autorità competente esige che, entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro pubblicazione, l'operatore le restituisca il titolo affinché essa possa modificarlo in funzione di tali misure.

A tale scopo, essa depenna la dicitura di cui al paragrafo 1 e iscrive nella casella 22 almeno una delle seguenti diciture:

- a) se è stata fissata una percentuale unica di assegnazione:
 - Certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución por una cantidad de [...] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18
 - Eksportlicens med forudfastsættelse af eksportrestitution for en mængde på [...] tons af de i rubrik 17 og 18 anførte produkter
 - Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von [...] Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse
 - Πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει τον προκαθορισμό της επιστροφής για μία ποσότητα [...] τόνων προϊόντων που εμφαίνονται στα τετραγωνίδια 17 και 18
 - Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of [...] tonnes of the products shown in sections 17 and 18
 - Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de [...] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18
 - Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [...] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18
 - Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor ... ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18
 - Certificado de exportação com prefixação da restituição para uma quantidade de [...] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18
 - Vientitodistus, johon sisältyy tuen ennakkovahvistus [...] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita
 - Exportlicens med förutfastställelse av exportbidrag för en kvantitet av [...] ton av de produkter som nämns i fält 17 och 18;
- b) se le domande di titoli sono state respinte:
 - Certificado de exportación sin derecho a restitución
 - Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution
 - Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung
 - Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς δικαίωμα για οποιαδήποτε επιστροφή
 - Export licence without entitlement to any refund
 - Certificat d'exportation ne donnant droit à aucune restitution
 - Titolo d'esportazione che non dà diritto ad alcuna restituzione

- Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft
 - Certificado de exportação que não dá direito a qualquer restituição
 - Vientitodistus ei oikeuta tukeen
 - Exportlicens som inte ger rätt till exportbidrag.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, non sono applicabili ai titoli rilasciati a norma del presente articolo.
5. La restituzione per i titoli rilasciati a norma del presente articolo è concessa non prima che siano trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data del loro rilascio.;
- 3) all'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni venerdì a partire dalle ore 13.00, via telefax e per il periodo precedente:
 - a) le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 1
- presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso;
- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente;
 - c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.;
- 4) all'articolo 9:
- a) al paragrafo 2, prima frase, i termini «un giorno lavorativo» sono sostituiti con «due giorni lavorativi»;
 - b) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato III è sostituito con il riferimento all'allegato II.
- 5) Gli allegati sono sostituiti dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai certificati d'esportazione richiesti a partire dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

*ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾	Categoria	Importo della cauzione (ECU/100 kg) Peso netto
0105 11 11 000 0105 11 19 000 0105 11 91 000 0105 11 99 000	1	—
0105 12 00 000 0105 19 20 000	2	—
0207 12 10 900	3	12 ⁽²⁾ 3 ⁽³⁾
0207 12 90 190	4	12 ⁽²⁾ 3 ⁽³⁾
0207 25 10 000 0207 25 90 000	5	3
0207 14 20 900 0207 14 60 900 0207 14 70 190 0207 14 70 290	6	3
0207 27 10 990	7	3
0207 27 60 000 0207 27 70 000	8	3

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), parte 7.

⁽²⁾ Per le destinazioni elencate nell'allegato III.

⁽³⁾ Altre destinazioni.

ALLEGATO II

*ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/3 — Settore del pollame

Domanda di titoli d'esportazione — Pollame

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/3 — Telefax: (322) 296 62 79 oppure 296 12 27

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo	Destinazione (codice geo- nomenclatura)	Tasso della restituzione (ECU/100 kg)	Importo globale delle restituzioni prefissate
Totale per categoria				

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il mercoledì

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati

*ALLEGATO III***ALLEGATO III*

Angola
Arabia Saudita
Kuwait
Bahrein
Qatar
Oman
Emirati arabi uniti
Giordania
Yemen
Libano
Iran»

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/96 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1996

**recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per il
1996/1997 di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 439/96⁽⁵⁾, è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, per

le Azzorre, Madera e le isole Canarie; che, in applicazione dell'articolo 2 succitato e in base alle previsioni, è opportuno fissare attualmente il bilancio di approvvigionamento nel quadro dei suddetti regimi per la campagna di commercializzazione 1996/1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 è sostituito, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 12. 7. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero, espressi in tonnellate di zucchero bianco, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2177/92 per la campagna di commercializzazione 1996/1997

Regione	Quantità
Azzorre	5 500
Madera	10 000
Canarie	60 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1160/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1996

recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per il 1996/1997 in zucchero delle isole minori del mar Egeo previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione; che il regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2136/95⁽⁸⁾, ha previsto modalità particolari nel settore dello zucchero;

considerando che, per tener conto della prassi commerciale specifica per il settore dello zucchero, occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre fissare il bilancio

previsionale di approvvigionamento in zucchero delle isole minori del Mar Egeo per il resto della campagna 1996/1997; che tale bilancio può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno di tali isole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in zucchero di origine comunitaria per la campagna di commercializzazione 1996/1997.

Articolo 2

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 19.

ALLEGATO

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO
1996/1997*(in t di zucchero bianco)*

Prodotti	Codice NC	Quantità luglio 1996 — giugno 1997
Zucchero:	1701	
— Gruppo A (*)		3 000
— Gruppo B (*)		9 000
Totale		12 000

(*) Tali gruppi sono definiti negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1161/96 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per Madera, e che stabilisce il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento di Madera in ortofrutticoli trasformati e il bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che la valutazione del fabbisogno del mercato di Madera per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30

giugno 1997 porta a stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento conformemente all'allegato;

considerando che poiché il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio, è necessaria l'applicazione immediata delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2999/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 9.

ALLEGATO

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrut-
ticoli per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

(tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 20	– Ananassi	300
2008 30	– Agrumi	40
2008 40	– Pere	80
2008 60	– Ciliegie	60
2008 70	– Pesche	400
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:	
2008 92	– – Miscugli	50
2008 99	– – diversi dai cuori di palma e miscugli	30
	Totale	960

REGOLAMENTO (CE) N. 1162/96 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1996****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 giugno 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quindicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	42,55
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	49,85
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	9,85
1510 00 90 900	—

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/96 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1996
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli diffe-

renti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽¹¹⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1509 10 90 100	39,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	46,50
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	8,00
1510 00 90 900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 1164/96 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1996
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1086/96 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 ⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 17 al 26 giugno 1996 è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il fiorino olandese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1086/96 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 15. 6. 1996, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,91449	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,14427	fiorini olandesi
	0,829498	sterline irlandesi
	2 030,40	lire italiane
	13,4713	scellini austriaci
	165,198	pesete spagnole
	8,93762	corone svedesi
	0,833821	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,0038	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,1707	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,21151	corone danesi		7,81247	corone danesi
	1,84086	marchi tedeschi		1,99426	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324,751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,06180	fiorini olandesi		2,23361	fiorini olandesi
	0,797594	sterline irlandesi		0,864060	sterline irlandesi
	1 952,31	lire italiane		2 115,00	lire italiane
	12,9532	scellini austriaci		14,0326	scellini austriaci
	158,844	pesete spagnole		172,081	pesete spagnole
	8,59387	corone svedesi		9,31002	corone svedesi
	0,801751	sterline britanniche		0,868564	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/96 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	75,8		284	72,1
	060	80,2		388	84,1
	064	70,8		400	67,5
	066	60,2		404	63,6
	068	62,3		416	72,7
	204	86,8		508	74,3
	208	44,0		512	71,0
	212	97,5		524	63,9
	624	95,8		528	71,6
	999	74,8		624	86,5
ex 0707 00 25	052	55,3		728	107,3
	053	156,2		800	78,0
	060	61,0		804	88,6
	066	53,8		999	78,4
	068	69,1	0809 10 30	052	144,4
	204	144,3		061	51,3
	624	87,1		064	105,3
	999	89,5		400	338,0
				999	159,7
				0809 20 49	052
0709 10 20	220	317,0		061	182,0
0709 90 77	999	317,0		064	130,6
	052	41,6		066	86,8
	204	77,5		068	80,1
	412	54,2		400	272,2
	624	151,9		600	94,9
0805 30 30	999	81,3		624	212,2
	052	132,0		676	166,2
	204	88,8	0809 30 31, 0809 30 39	999	151,5
	226	74,0		052	63,1
	388	72,6		220	121,8
	400	68,2		624	106,8
	512	54,8		999	97,2
	520	66,5	0809 40 20	052	73,2
	524	67,1		064	64,4
	528	67,2		066	84,9
600	84,0		068	61,2	
624	48,9		400	166,4	
999	74,9		624	247,9	
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	039	110,5		676	68,6
	052	64,0		999	109,5
	064	78,6			

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/96 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1133/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 34.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,94	4,33
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,94	9,56
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,94	4,14
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,94	9,13
1701 91 00 ⁽²⁾	31,01	9,73
1701 99 10 ⁽²⁾	31,01	5,21
1701 99 90 ⁽²⁾	31,01	5,21
1702 90 99 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1996

concernente la conclusione di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili

(96/386/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'ambito dei negoziati GATT per l'accesso ai mercati la Commissione ha condotto negoziati con la Repubblica indiana e con la Repubblica islamica del Pakistan in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili;

considerando che dei memorandum d'intesa tra la CE e la Repubblica islamica del Pakistan e tra la CE e la Repubblica indiana aventi ad oggetto accordi nel settore suddetto sono stati parafati il 15 ottobre 1994 ed il 31 dicembre 1994 rispettivamente;

considerando che è opportuno approvare tali memorandum,

DECIDE:

Articolo 1

I memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e tra la Comunità

europea e la Repubblica indiana aventi ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti tessili sono approvati in nome della Comunità.

I testi dei memorandum sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare i memorandum di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

MEMORANDUM D'INTESA

fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili

1. In Conformità dell'accordo raggiunto fra il governo del Pakistan e la Commissione europea in occasione della riunione ministeriale tenutasi a Marrakesh nel mese di aprile 1994 per concludere i negoziati commerciali dell'Uruguay Round, si sono svolte consultazioni fra i rappresentanti delle due delegazioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente ai problemi ancora irrisolti relativi all'accesso sul mercato dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e favorire così la creazione di un sistema stabile che contribuisca a migliorare i futuri rapporti commerciali bilaterali.

2. Il governo del Pakistan ha preso atto dell'offerta tariffaria relativa ai prodotti tessili e dell'abbigliamento, allegato all'accordo OMC e riassunta nell'allegato I.

3. La Commissione europea ha preso atto delle riduzioni apportate dal governo del Pakistan ai dazi tariffari di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento fino ad un livello massimo del 70 % a partire dal 1° luglio 1994 e del consolidamento di tale livello, in virtù dei provvedimenti OMC in materia, entro il 31 dicembre 1995. Inoltre saranno ridotti e consolidati i dazi tariffari sugli articoli riportati nell'allegato II, secondo i livelli e il calendario specificati.

4. Nel corso del 1994 il governo del Pakistan eliminerà inoltre tutte le restrizioni quantitative sui prodotti tessili riportati nell'allegato II. Tuttavia, qualora l'industria tessile pakistana dovesse trovarsi in una situazione critica o sorgessero difficoltà riguardo alla situazione della bilancia dei pagamenti, il governo del Pakistan si riserva il diritto, a norma del GATT 1994 e dell'OMC, di reintrodurre, dopo le dovute consultazioni con la Commissione europea, restrizioni quantitative.

5. Il governo del Pakistan ha confermato che la politica dei duplici prezzi nell'esportazione del cotone greggio era stata abolita nella speranza che ciò potesse attenuare le preoccupazioni espresse al riguardo dall'industria tessile europea. Ancorché si fosse riservato il diritto, a norma del GATT, di promuovere azioni miranti a risolvere situazioni critiche che potessero emergere in quest'area, il Pakistan ha mirato sempre ad evitare tale misura.

6. Poiché con l'assunzione di questi ulteriori impegni, il Pakistan ha contribuito significativamente al raggiungimento di un efficace accesso sul mercato pakistano dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, la Commissione europea è pronta a prendere seriamente in considerazione le richieste di flessibilità straordinaria che il governo del Pakistan vorrà presentare relativamente alla gestione degli

attuali contingentamenti (compresi riporti e trasferimenti fra categorie), che non superino per ciascun anno di contingentamento i seguenti importi:

1994:	3 000 t
1995:	3 000 t
1996:	3 000 t
1997:	3 000 t
1998:	3 000 t
1999:	3 000 t
2000:	4 000 t
2001:	4 000 t
2002:	4 000 t
2003:	4 000 t
2004:	4 000 t

Per ciascun anno di contingentamento l'ammontare totale delle flessibilità straordinarie non può superare le 2 000 t per categoria.

7. Inoltre, la Commissione europea avvierà immediatamente le procedure interne necessarie ad assicurare l'annullamento, anteriormente all'entrata in vigore dell'OMC, di tutte le restrizioni che attualmente limitano le importazioni di prodotti delle industrie manifatturiere e di quelle a conduzione familiare pakistane.

8. La delegazione pakistana ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'importanza che il governo del Pakistan annette alla rapida integrazione nel quadro del GATT di talune categorie attualmente soggette a restrizioni nell'Unione europea.

9. La delegazione pakistana e la Commissione europea hanno ricordato che, in conformità delle notifiche presentate al segretariato OMC riguardanti i provvedimenti sul mantenimento del loro attuale accordo bilaterale sui prodotti tessili quali intese amministrative a norma dell'accordo OMC, il meccanismo di uscita dal panier dovrebbe essere sostituito dalla clausola di salvaguardia dell'accordo OMC sui prodotti tessili e che le attuali procedure relative alla circonvenzione dovrebbero essere mantenute (ovvero tutti gli addebiti sui contingenti, successivamente alle consultazioni, non dovrebbero superare la quantità di merci in questione).

10. Il governo del Pakistan e la Commissione europea hanno concordato di consultarsi periodicamente al fine di garantire un'adeguata attuazione del memorandum d'intesa e di prendere in esame ulteriori possibilità di reciproca espansione nel commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

J. F. P. P. P.

دیت اسلامی جمہوریہ پاکستان

Sakman Jangji

*ALLEGATO I***RIDUZIONI TARIFFARIE APPORTATE DALL'UNIONE EUROPEA SUI PRODOTTI TESSILI
E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Nell'ambito dell'accordo raggiunto in seno all'Organizzazione mondiale del commercio sull'accesso ai mercati, l'Unione europea ha fissato impegni tariffari laddove le imposte sui prodotti tessili e di abbigliamento non superino i seguenti livelli massimi:

Fibre e filati:	4 %
Filati preparati per la vendita al minuto:	5 %
Tessuti:	8 %
Manufatti e abbigliamento:	12 %.

Nel caso in cui i tassi d'imposta attuali siano più bassi, si continueranno ad applicare i tassi più bassi.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI PRIORITARI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE IN PAKISTAN

Descrizione degli articoli	Codice NC	Aliquota dei dazi (%)	
		Dopo 5 anni 1. 7. 2000	Dopo 10 anni 1. 7. 2005
Filati di filamenti sintetici	5402	30	25
Filati di filamenti artificiali	5403	25	20
Fibre sintetiche in fiocco	5503		
— acriliche		25	20
— altre		35	25
Tessuti di seta o di cascami di seta	5007	35	30
Filati di lana cardata	5106, 5107		
— greggi o imbianchiti		35	30
— tinti		15	10
Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	5111	35	30
Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	5112	35	30
Tessuti di lino	5309	35	30
Filati di cotone	5205, 5206, 5207	15	10
Filati per cucire	5401	25	20
Tessuti di filati di filamenti sintetici (tinti/stampati)	5407 10, 20, 42, 43, 44, 53, 54, 60, 72, 73, 74, 82, 83, 84, 92, 93, 94	35	30
Tessuti di filati di filamenti artificiali (tinti/stampati)	5408 10, 22, 24, 32, 34	25	20
Filati di fibre sintetiche in fiocco (misti con lana)	5509 31, 32, 52, 61, 91, 99	20	15
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco (tinti/ stampati e di filati di diversi colori)	5512 19, 29, 99 5513 21 a 49 5514 21 a 49	35 35 35	30 30 30
Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco (misti con lana)	5515 13, 22, 92	35	30
Stoffe non tessute	5603	35	30
Tappeti sintetici per uso sportivo	ex 5703 20, 30	15	10
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia	5801	40	35
Tessuti impregnati	5903	40	35
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici	5911	35	30
Maglioni e pullover	6110 10	50	35
Vestiti o completi di lana per uomo	6203 11	50	35
Abiti per donna			
— a maglia	6104 41, 42, 43, 44, 49	50	35
— tessuti	6104 41, 42, 43, 44, 49	50	35
Cappotti di lana per uomo	6201 11, 91	50	35
Camicie a maglia di lana per uomo	6105 90 10	50	35
Camicette a maglia di lana per donna	6106 90 10	50	35
Stoffe dette a peli lunghi	6001 10	35	30

Descrizione degli articoli	Codice NC	Aliquota dei dazi (%)	
		Dopo 5 anni 1. 7. 2000	Dopo 10 anni 1. 7. 2005
Altre stoffe a maglia	6002 10, 30	50	35
Vestiti a maglia di lana per uomo	6103 11	50	35
Pantaloni a maglia di lana per uomo	6103 41	50	35
Abiti a giacca a maglia di lana per donna	6104 11	50	35
Insieme a maglia di lana per donna	6104 21	50	35
Indumenti ed accessori di abbigliamento di lana per bambini piccoli	6111 10	50	35
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili	6115	50	35
Vestiti o completi di lana per uomo	6203 11	50	35
Giacche di lana per uomo	6203 31	50	35
Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	6214 (tranne 20)	50	35
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	6215	50	35
Coperte	6301 20, 90	50	35

MEMORANDUM D'INTESA

tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili

1. Nei giorni 10-12 dicembre e 30-31 dicembre 1994 si sono svolte a Bruxelles consultazioni fra le delegazioni del governo dell'India e della Comunità europea al fine di portare a termine le discussioni relative all'accesso al mercato dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.
2. Il governo dell'India consoliderà le sue tariffe sugli articoli tessili e dell'abbigliamento riportati in allegato, attenendosi ai tassi e al calendario ivi indicati. Questi tassi saranno notificati al segretariato OMC entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'OMC. Come nel caso degli impegni tariffari già assunti dall'India riguardo a taluni prodotti tessili, nell'ambito del processo dell'Uruguay Round, queste offerte vincolanti relative a tariffe aggiuntive di cui in allegato saranno soggette alla condizione che qualora il processo di integrazione contemplato dall'articolo 2, sottoparagrafi 6 e 8 dell'accordo OMC sui prodotti tessili e dell'abbigliamento non giunga a compimento a venga ritardato, i dazi torneranno ai livelli del 1° gennaio 1990. Inoltre il governo dell'India potrà introdurre dazi specifici alternativi per particolari prodotti di cui in allegato. I dazi imponibili su tali articoli saranno determinati scegliendo l'importo più elevato fra una percentuale ad valorem ed una somma in INR per articolo/metro quadrato/kg. Nel determinare il livello di tali dazi specifici, il governo dell'India prenderà in considerazione i dati relativi ai prezzi di esportazione forniti dalla CE. Qualora la CE ritenesse che questi dazi producano effetti negativi sulle sue esportazioni dei prodotti in questione, il governo dell'India dichiara la propria disponibilità a risolvere le questioni emerse in maniera vantaggiosa per entrambe le parti attraverso sollecite consultazioni con la CE.
3. Il governo dell'India provvederà ad aprire i mercati attraverso l'annullamento di tutte le restrizioni quantitative relative agli articoli riportati in allegato, rispettando le date ivi indicate.
4. Viste le preoccupazioni espresse al riguardo dalla Comunità europea, il governo dell'India ha confermato che non intende applicare la politica dei duplici prezzi nell'esportazione di cotone greggio dall'India.
5. La Comunità europea ha concordato di annullare, con effetto dal 1° gennaio 1995, tutte le restrizioni attualmente applicabili sulle esportazioni di prodotti derivanti da industrie manifatturiere e a condizione familiare indiane, come indicato nell'articolo 5 dell'accordo CE-India sul commercio dei prodotti tessili.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'OMC e per ciascun anno di contingentamento a venire, la Commissione considererà favorevolmente le richieste di flessibilità straordinaria presentate dal governo dell'India, in aggiunta alle flessibilità applicabili a norma dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili, relativamente ad alcune o a tutte le categorie soggette a limitazioni, fino ai seguenti importi per ciascun anno di contingentamento:
- | | |
|-------|---------|
| 1995: | 7 000 t |
| 1996: | 7 000 t |
| 1997: | 7 000 t |
| 1998: | 8 000 t |
| 1999: | 8 000 t |
| 2000: | 8 000 t |
| 2001: | 8 000 t |
| 2002: | 8 000 t |
| 2003: | 8 000 t |
| 2004: | 8 000 t |
- Il governo dell'India farà ricorso a tali flessibilità straordinarie sotto forma di riporti e trasferimenti fra categorie, in funzione di quanto consentito dall'utilizzazione di contingenti. Inoltre, per ciascun anno di contingentamento l'importo totale delle flessibilità straordinarie non oltrepasserà le 2 500 t nel reparto tessile e le 3 000 t nel reparto dell'abbigliamento.
7. Questo memorandum d'intesa non pregiudica il diritto delle parti di applicare le disposizioni degli articoli XXII o XXIII del GATT relative alle questioni in esso affrontate.
8. Si svolgeranno consultazioni periodiche fra il governo dell'India e la Commissione europea al fine di garantire un'appropriata attuazione di questo memorandum d'intesa.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



कृते भारत सरकार



ALLEGATO

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5106 10	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati di lana cardata contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana (non condizionati per la vendita al minuto)
5106 20	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati di lana cardata contenenti fra il 50 % e l'85 %, in peso, di lana (non condizionati per la vendita al minuto)
5111 11	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini e di peso non superiore a 300 g/m ²
5111 19	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini e di peso superiore a 300 g/m ²
5111 20	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
5111 30	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini di animale misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue
5111 90	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini (esclusi quelli misti misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o fibre discontinue)
5112 11	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati e di peso non superiore a 200 g/m ²
5112 19	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati e di peso superiore a 200 g/m ²
5112 20	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
5112 30	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue
5112 90	65	40	30	30	25	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati (esclusi quelli misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o fibre discontinue)
5113 00	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di peli grossolani o di crine (esclusi i tessuti per usi tecnici di cui alla voce 5911)
5204 11	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati per cucire, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone (non condizionati per la vendita al minuto)
5204 19	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati per cucire, contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di cotone (non condizionati per la vendita al minuto)
5204 20	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati per cucire di cotone condizionati per la vendita al minuto
5309 11	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di lino, contenenti almeno l'85 %, in peso, di lino, greggi o imbianchiti
5309 19	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di lino, contenenti almeno l'85 %, in peso, di lino, tinti, composti di filati di diversi colori o stampati
5309 21	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di lino, contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lino, greggi o imbianchiti

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5309 29	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di lino, contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di lino, tinti, composti di filati di diversi colori o stampati
5401 10	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati per cucire di filamenti sintetici, anche condizionati per la vendita al minuto
5401 20	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati per cucire di filamenti artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto
5402 10	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi (diversi dai filati per cucire e i filati condizionati per la vendita al minuto)
5402 20	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati ad alta tenacità di poliesteri (non condizionati per la vendita al minuto)
5402 31	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex (diversi dai filati per cucire e non condizionati per la vendita al minuto)
5402 32	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex (diversi dai filati per cucire e non condizionati per la vendita al minuto)
5402 33	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati testurizzati di poliesteri (non condizionati per la vendita al minuto)
5402 39	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati testurizzati sintetici (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto e i filati testurizzati di poliesteri, nylon o altri poliammidi)
5402 41	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati di nylon o di altri poliammidi, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto e i filati testurizzati ad alta tenacità)
5402 42	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati di poliesteri, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro parzialmente orientati (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto e i filati testurizzati)
5402 43	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati di poliesteri, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto, i filati testurizzati e i filati di poliesteri parzialmente orientati)
5402 49	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati sintetici, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto, i filati testurizzati e i filati di poliesteri, nylon o altri poliammidi)
5402 51	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati di nylon o altri poliammidi, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto, i filati testurizzati o ad alta tenacità)
5402 52	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati di poliesteri, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto e i filati testurizzati)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5402 59	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati sintetici, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto i filati testurizzati e i filati di poliesteri, nylon o altri poliammidi)
5402 61	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati ritorti o ritorti su ritorto di nylon o altri poliammidi, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto e i filati testurizzati o ad alta tenacità)
5402 62	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati ritorti o ritorti su ritorto di poliestere, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto e i filati testurizzati)
5402 69	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati ritorti o ritorti su ritorto sintetici, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (diversi dai filati per cucire condizionati per la vendita al minuto i filati testurizzati e i filati di poliestere, nylon o altri poliammidi)
5407 42	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di nylon o altri poliammidi, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm tinti
5407 43	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di nylon o altri poliammidi, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm di filati di diversi colori
5407 44	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di nylon o altri poliammidi, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm stampati
5407 52	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm tinti
5407 53	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm di filati di diversi colori
5407 54	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm stampati
5407 60	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm
5407 72	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm tinti (diversi da quelli di poliestere, nylon o altri filamenti di poliammidi e di monofilamenti)
5407 73	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm di filati di diversi colori (diversi da quelli di poliestere, nylon o altri filamenti di poliammidi e di monofilamenti)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5407 74	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm stampati (diversi da quelli di poliestere, nylon o altri filamenti di poliammidi e di monofilamenti)
5407 82	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di filamenti sintetici compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm e misti principalmente o unicamente con lana, tinti
5407 83	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di filamenti sintetici compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm e misti principalmente o unicamente con lana, di filati di diversi colori
5407 84	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di filamenti sintetici compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm e misti principalmente o unicamente con lana, stampati
5407 92	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di filamenti sintetici compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm diversi da quelli misti principalmente o unicamente con lana, tinti
5407 93	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di filamenti sintetici compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm diversi da quelli misti principalmente o unicamente con lana, di filati di diversi colori
5407 94	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di filamenti sintetici compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm diversi da quelli misti principalmente o unicamente con lana, stampati
5408 22	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti artificiali compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm tinti (diversi da quelli di filati ad alta tenacità di viscosa)
5408 23	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti artificiali compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm di filati di diversi colori (diversi da quelli di filati ad alta tenacità di viscosa)
5408 24	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti artificiali compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm stampati (diversi da quelli di filati ad alta tenacità di viscosa)
5408 32	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti di filati di filamenti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di filamenti artificiali compresi i monofilamenti di almeno 67 decitex e diametro max uguale o minimo di 1 mm tinti (diversi da quelli di filati ad alta tenacità di viscosa)
5503 10	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5503 20	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Fibre in fiocco di poliesteri, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5503 30	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Fibre in fiocco acriliche o modacriliche, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5503 40	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Fibre in fiocco di polipropilene, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5503 90	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (diverse da quelle di propilene, acrilico, modacrilico, poliesteri, nylon e altri poliammidi)
5509 31	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati semplici contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche e modacriliche (diversi dai filati per cucire e dai filati condizionati per la vendita al minuto)
5509 32	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati ritorti o ritorti su ritorto contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche e modacriliche (diversi dai filati per cucire e dai filati condizionati per la vendita al minuto)
5509 52	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (diversi dai filati per cucire e dai filati condizionati per la vendita al minuto)
5509 61	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche e modacriliche, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (diversi dai filati per cucire e dai filati condizionati per la vendita al minuto)
5509 91	65	40	20	20	20	—	1. 1. 1995	Filati contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco sintetiche, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (diversi dai filati per cucire e dai filati condizionati per la vendita al minuto)
5512 19	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti almeno l'85 % di fibre in fiocco di poliestere, tinti, di filati di diversi colori o stampati
5512 29	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti almeno l'85 % di fibre in fiocco acriliche e modacriliche, tinti, di filati di diversi colori o stampati
5512 99	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti almeno l'85 % di fibre in fiocco sintetiche, tinti, di filati di diversi colori o stampati (diversi da quelli contenenti fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)
5513 21	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti ad armatura a tela contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , tinti
5513 22	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, tinti
5513 23	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , tinti (diversi da quelli ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 e dai tessuti ad armatura a tela)
5513 29	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , tinti (diversi da quelli di fibre in fiocco di poliestere)
5513 31	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti ad armatura a tela contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , di filati di diversi colori

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5513 32	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, di filati di diversi colori
5513 33	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , di filati di diversi colori (diversi da quelli ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 e dai tessuti ad armatura a tela)
5513 39	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , di filati di diversi colori (diversi da quelli di fibre in fiocco di poliestere)
5513 41	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti ad armatura a tela contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , stampati
5513 42	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , ad armatura saia o diagonale e il cui rapporto di armatura non supera 4, stampati
5513 43	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , stampati (diversi da quelli ad armatura saia o diagonale e il cui rapporto di armatura non supera 4 e dai tessuti ad armatura a tela)
5513 49	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , stampati (diversi da quelli di fibre in fiocco di poliestere)
5514 21	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti ad armatura a tela contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , tinti
5514 22	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, tinti
5514 23	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , tinti (diversi da quelli ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 e dai tessuti ad armatura a tela)
5514 29	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , tinti (diversi da quelli di fibre in fiocco di poliestere)
5514 31	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti ad armatura a tela contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , di filati di diversi colori
5514 32	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, di filati di diversi colori

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5514 33	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , di filati di diversi colori (diversi da quelli ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 e dai tessuti ad armatura a tela)
5514 39	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , di filati di diversi colori (diversi da quelli di fibre in fiocco di poliestere)
5514 41	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti ad armatura a tela contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , stampati
5514 42	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, stampati
5514 43	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , stampati (diversi da quelli ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 e dai tessuti ad armatura a tela)
5514 49	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² , stampati (diversi da quelli di fibre in fiocco di poliestere)
5515 11	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di viscosa
5515 12	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
5515 13	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone o peli fini
5515 19	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, filamenti sintetici o artificiali, fibre in fiocco di viscosa o cotone
5515 21	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
5515 22	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con lana cardata o peli fini cardati
5515 29	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, diversi da quelli misti principalmente o unicamente con lana, peli fini, filamenti sintetici o artificiali o cotone
5515 91	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco sintetiche, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali (diversi da quelli di acrilico, modacrilico o fibre in fiocco di poliestere)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5515 92	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco sintetiche, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (diversi da quelli di acrilico, modacrilico o fibre in fiocco di poliestere)
5515 99	65	40	30	30	30	1. 1. 1995	1. 1. 1998	Tessuti contenenti fra il 50 e l'85 %, in peso, di fibre in fiocco sintetiche, diversi da quelli misti principalmente o unicamente con lana, peli fini, filamenti sintetici o artificiali o cotone (diversi da quelli di acrilico, modacrilico o fibre in fiocco di poliestere)
5603 00	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, non specificate altrove
5702 32	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floccati», vellutati (diversi da «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano)
5702 42	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floccati», vellutati confezionati (diversi da «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano)
5702 52	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floccati», non vellutati non confezionati (diversi da «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano)
5702 92	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floccati», non vellutati confezionati (diversi da «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano)
5703 20	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted», «needle punched» (agugliati), anche confezionati
5703 30	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili sintetiche o artificiali, «tufted» «needle punched» (agugliati), anche confezionati (diversi da quelli di nylon o di altre poliammidi)
5704 90	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di feltro, non «tufted» né «floccati», anche confezionati (diversi dai quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²)
5801 10	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe tessuti di ciniglia, di lana o di peli fini di animale (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 21	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a trama, non tagliati, di cotone (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 22	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 23	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a trama, tagliati, di cotone (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 24	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a catena, rigati, di cotone (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 25	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a catena, tagliati, di cotone (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5801 26	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di ciniglia, di cotone (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 31	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a trama, non tagliati, di fibre sintetiche o artificiali (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 32	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di fibre sintetiche o artificiali (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 33	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a trama, tagliati, di fibre sintetiche o artificiali (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 34	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a catena, rigati, di fibre sintetiche o artificiali (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 35	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe a catena, tagliati, di fibre sintetiche o artificiali (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 36	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti di ciniglia, di fibre sintetiche o artificiali (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5801 90	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi da quelli di fibre sintetiche o artificiali, di lana, di peli fini di animale, dai tessuti ricci del tipo spugna, dalle superfici tessili «tufted» e dai manufatti tessili della voce 5806)
5802 19	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone (diversi dai manufatti greggi della voce 5806, dai tappeti e da altri rivestimenti del suolo)
5804 10	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tulli, compresi i tulli-bobinots e i tessuti a maglie annodate
5804 21	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Pizzi a macchina di fibre sintetiche o artificiali in pezza, in strisce o in motivi
5804 29	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Pizzi a macchina in pezza, in strisce o in motivi (diversi da quelli di fibre sintetiche)
5804 30	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Pizzi a mano in pezza, in strisce o in motivi
5810 10	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato in pezza, in strisce o in motivi
5903 10	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con policloruro di vinile (diversi dai rivestimenti murali di materie tessili impregnati o coperti con policloruro di vinile; rivestimento del suolo costituito da un supporto tessile e uno strato superiore o ricoperto con policloruro di vinile)
5903 20	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con poliuretano (diversi dai rivestimenti murali di materie tessili impregnati o coperti con poliuretano; rivestimento del suolo costituito da un supporto tessile e uno strato superiore o una ricopertura di poliuretano)
5903 90	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con materia plastica diversa dal policloruro di vinile o dal poliuretano (diversi dal tessuto per pneumatici di filati ad alta tenacità di nylon o altri poliammidi, poliestere o viscosa; rivestimenti murali di materie tessili impregnati o coperti con plastica; rivestimenti del suolo costituiti da un supporto tessile e uno strato superiore o una ricopertura di plastica)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
5911 10	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici
5911 20	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Veli e tele da buratti, anche confezionati
5911 31	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, ad esempio per la produzione di pasta o amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m ²
5911 32	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, ad esempio per la produzione di pasta o amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m ²
5911 40	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tessuti filtranti dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli
5911 90	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Prodotti tessili e articoli per usi tecnici di cui alla nota 7 del capitolo 59 non specificati altrove
6101 10	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo, a maglia (esclusi vestiti o completi, insieme, giacche e pantaloni)
6101 20	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo, a maglia (esclusi vestiti o completi, insieme, giacche e pantaloni)
6101 30	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo, a maglia (esclusi vestiti o completi, insieme, giacche e pantaloni)
6102 10	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza, a maglia (esclusi abiti a giacca, insieme, giacche, abiti interi, gonne-pantaloni e pantaloni)
6102 20	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza, a maglia (esclusi abiti a giacca, insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni e pantaloni)
6102 30	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza, a maglia (esclusi abiti a giacca, insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni e pantaloni)
6104 41	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Abiti interi di lana o di peli fini, a maglia, per donna o ragazza (diversi dalle sottovesti)
6104 43	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Abiti interi di fibre sintetiche, a maglia, per donna o ragazza (diversi dalle sottovesti)
6104 44	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Abiti interi di fibre artificiali, a maglia, per donna o ragazza (diversi dalle sottovesti)
6104 49	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Abiti interi di materie tessili, a maglia, per donna o ragazza (diversi da quelli di lana, peli fini, cotone, fibre sintetiche o artificiali dalle sottovesti)
6104 51	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Gonne e gonne-pantaloni di lana o di peli fini, a maglia, per donna o ragazza (diverse dalle sottovesti)
6104 52	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Gonne e gonne-pantaloni di cotone, a maglia, per donna o ragazza (diverse dalle sottovesti)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
6104 53	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Gonne e gonne-pantaloni di fibre sintetiche, a maglia, per donna o ragazza (diverse dalle sottovesti)
6104 59	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Gonne e gonne-pantaloni di materie tessili, a maglia, per donna o ragazza (diverse da quelle di lana, di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, e dalle sottovesti)
6105 10	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Camicie e camicette di cotone, a maglia, per uomo o ragazzo (diverse da camicie da notte, t-shirts, canottiere e magliette)
6105 20	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Camicie e camicette di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, per uomo o ragazzo (diverse da camicie da notte, t-shirts, canottiere e magliette)
6105 90	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Camicie e camicette di materie tessili, a maglia, per uomo o ragazzo (diverse da quelle di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, da camicie da notte, t-shirts, canottiere e magliette)
6106 10	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Camicette, bluse e bluse-camicette di cotone, a maglia, per donna o ragazza (diverse da t-shirts e magliette)
6106 20	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Camicette, bluse e bluse-camicette di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, per donna o ragazza (diverse da t-shirts e magliette)
6106 90	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Camicette, bluse e bluse-camicette di materie tessili, a maglia, per donna o ragazza (diverse da quelle di cotone o di fibre sintetiche o artificiali da t-shirts e magliette)
6109 10	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	T-shirts e canottiere (magliette) di cotone, a maglia
6109 90	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	T-shirts e canottiere (magliette) di materie tessili, a maglia (diverse da quelle di cotone)
6110 10	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilé e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, di lana o di peli fini, a maglia (diversi dai gilé imbottiti)
6110 20	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilé e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, di cotone, a maglia (diversi dai gilé imbottiti)
6110 30	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilé e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia (diversi dai gilé imbottiti)
6115 11	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Calzemaglie e collants di fibre sintetiche, a maglia, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex
6115 12	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Calzemaglie e collants di fibre sintetiche, a maglia, con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex
6115 19	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Calzemaglie e collants di materie tessili, a maglia (diverse da quelle di fibre sintetiche e dalle calzature in maglia per bambini piccoli)
6115 20	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Calze e calzettoni da donna, in maglia, con titolo, in filati semplici, inferiore e 67 decitex (diverse da calzemaglie e collant)
6115 91	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, di lana o di peli fini, in maglia (diverse da calzemaglie e collant, calze e calzettoni da donna, con titolo, in filati semplici inferiori a 67 decitex e calzature in maglia per bambini piccoli)
6115 93	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, di fibre sintetiche, in maglia (diverse da calzemaglie e collant, calze e calzettoni da donna, con titolo, in filati semplici (garbaletti) con titolo, in filati semplici, inferiori a 67 decitex e calzature in maglia per bambini piccoli)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
6115 99	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, di materie tessili, in maglia (diverse da calzermaglie e collant, calze e calzettoni da donna, inferiori a 67 decitex e calzature in maglia per bambini piccoli)
6201 11	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (diversi da quelli maglia)
6201 12	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili di cotone, per uomo o ragazzo (diversi da quelli maglia)
6201 91	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da vestiti o completi, insieme, giacche e pantaloni)
6201 92	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni e parti superiori di completi da sci)
6202 11	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili di lana o di peli fini, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia)
6202 13	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili di lana o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia)
6202 91	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia, da abiti a giacca, insieme, giacche, pantaloni)
6202 92	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia, da abiti a giacca, insieme, giacche, pantaloni e parti superiori di completi da sci)
6203 11	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Vestiti o completi di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)
6203 12	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Vestiti o completi di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)
6203 19	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Vestiti o completi di materie tessili, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)
6203 21	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Insieme di lana o di peli fini per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)
6203 22	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Insieme di cotone per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)
6203 23	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Insieme di fibre sintetiche per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)
6203 29	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Insieme di materie tessili per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)
6203 31	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Giacche di lana o di peli fine per uomo o ragazzo (diverse da quelle a maglia e da giacche a vento e simili)
6203 32	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Giacche di cotone per uomo o ragazzo (diverse da quelle a maglia e da giacche a vento e simili)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
6203 39	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Giacche di materie tessili per uomo o ragazzo (diverse da quelle di lana, peli fini, cotone o fibre sintetiche, a maglia, e da giacche a vento e simili)
6203 41	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da mutande o da quelli da bagno)
6203 42	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di cotone, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia, da mutande o da quelli da bagno)
6204 32	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Giacche di cotone per donna o ragazza (diverse da quelle a maglia e da giacche a vento e simili)
6204 41	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Abiti interi di lana o di peli fini, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia e dalle sottovestiti)
6204 43	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Abiti interi di fibre sintetiche, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia e dalle sottovestiti)
6204 44	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Abiti interi di fibre artificiali, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia e dalle sottovestiti)
6204 49	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Abiti interi di materie tessili, per donna o ragazza (diversi da quelli di lana, peli fini, cotone o fibre sintetiche o artificiali, a maglia e dalle sottovestiti)
6204 51	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Gonne e gonne-pantaloni di lana o di peli fini, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia e dalle sottovestiti)
6204 61	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di lana o di peli fini, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia, da mutande o da quelli da bagno)
6204 62	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di cotone, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia, da mutande o da quelli da bagno)
6205 10	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Camicie e camicette di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (diverse da quelle a maglia, da camicie da notte e camiciole)
6206 20	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Camicie, bluse e bluse-camicette di lana o di peli fini, per donna o ragazza (diverse da quelle a maglia e da camiciole e camicie da giorno)
6210 20	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19, gommati o impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con materia plastica o altre sostanze
6210 30	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19, gommati o impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con materia plastica o altre sostanze
6211 32	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tute sportive e altri indumenti non specificati altrove di cotone, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia)
6211 33	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tute sportive e altri indumenti non specificati altrove di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (diversi da quelli a maglia)
6211 42	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tute sportive e altri indumenti non specificati altrove di cotone, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia)
6211 43	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Tute sportive e altri indumenti non specificati altrove di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (diversi da quelli a maglia)

SA-6	Vincoli tariffari India-UE (in %)					Apertura del mercato		Descrizione
	1. 1. 1995	1. 1. 1998	1. 1. 2000	1. 1. 2002	1. 1. 2005	L.S.I.	Libera	
6212 10	70	50	40	40	40	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Reggiseni di tutti i tipi, di materie tessili, anche elasticizzati, compresi quelli in maglia
6214 10	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di seta o di cascami di seta (diversi da quelli di maglia)
6214 20	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di lana o di peli fini (diversi da quelli di maglia)
6214 30	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di fibre sintetiche (diversi da quelli di maglia)
6214 40	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di fibre artificiali (diversi da quelli di maglia)
6214 90	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di materie tessili (diversi da quelli di seta, cascami di seta, lana, peli fini, fibre sintetiche o artificiali e da quelli di maglia)
6215 10	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta (diverse da quelle a maglia)
6215 20	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di fibre sintetiche o artificiali (diverse da quelle a maglia)
6215 90	70	50	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2000	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di materie tessili (diverse da quelle di seta, cascami di seta, fibre sintetiche o artificiali e da quelle a maglia)
6301 20	65	40	35	35	35	1. 1. 1995	1. 1. 2002	Coperte di lana o di peli fini (diverse da quelle a riscaldamento elettrico, da copritavoli, copriletti, oggetti lettereschi ed oggetti simili di cui alla voce 9404)